Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Calabria (art. 34)

Statuto della Regione Calabria

Art. 34 Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;

d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;

f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;

g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;

h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;

i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;

l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;

m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.